CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1323 c.o.m.

Attribuzione della qualifica di primo luogotenente ai luogotenenti dell'Esercito italiano, della Marina militare , dell'Aeronautica militare e della Sanità militare

I primi marescialli, se sono trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado rivestito, sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Agli stessi, se idonei, e' attribuita la qualifica di <<luogotenente>> secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado. Con decreto dirigenziale sono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di <<luogotenente>>. In relazione alle esigenze funzionali e ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, e' stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti dal presente codice.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, non più in vigore dal 7 luglio 2017 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice dell'ordinamento militare
Estremi	Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VII — Avanzamento
Capo	XVII — Attribuzione di qualifiche indipendenti dal grado
Sezione	II — Primo luogotenente e qualifica speciale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 maggio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codice-dell-ordinamento-militare/art-1323-attribuzione-della-qualifica-di-primo-luogotenente-ai-luogotenenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it